

## **SANTINA INTERSIMONE**

**AVVOCATO**

Via G. Pascoli 19 – 98122 MESSINA

Tel. 090674519 – Fax 090770636

avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it

### **TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO**

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. ed istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

**Per il Prof. SERGI FABRIZIO**, nato a Catania il 15/05/1990, e residente in Santa Teresa di Riva, (Messina), via Lungomare Bucalo n.126 - 98028 cod. fisc. SRGFRZ90E15C351K, ed elettivamente domiciliato in Messina via G. Pascoli n. 1 presso lo studio dell'avvocato Santina Intersimone, (Cod. Fisc. NTR STN 67E57 F158 – Pec: avv.santinaintersimone@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su separato foglio cartaceo ed allegata al presente ricorso, **la quale dichiara ai sensi della L. n. 80/2005 e successive modifiche di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso al seguente numero di fax 090/770636 – ricorrente –**

### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore, elett/te domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille

**Pec : ads.me@mailcert.avvocaturastato.it**

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER MESSINA**, in persona del Dirigente pro-tempore, elett/te domt/to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille

**Pec : ads.me@mailcert.avvocaturastato.it**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro-tempore, elett/te domt/to presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille

**Pec : ads.me@mailcert.avvocaturastato.it**

## PREMESSO

Il ricorrente Prof. Sergi Fabrizio è in possesso di diploma di laurea magistrale in *“Linguistica Moderna (LM-39)”* conseguito presso l'Università Telematica PEGASO – Napoli il 26/04/2022 e di diploma di laurea triennale in *“Discipline delle Arti Figurative, Musica e Spettacolo (L – 3)”* conseguito presso l'Università degli Studi di Messina in data 14/03/2013, ed è attualmente inserito nelle Graduatorie Provinciali (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado in II fascia e di Istituto in III fascia, ambito – *Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado*, per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 nonché di numerosi corsi di formazione conseguiti presso IRSAF Education.

Oltre ai predetti titoli validi per l'accesso all'insegnamento, il ricorrente ha conseguito in data 22/02/2021, presso l'Università Telematica PEGASO, i 24 crediti formativi universitari (C.F.U.), relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, richiesti dal Legislatore quali titoli di accesso per le successive procedure di reclutamento del personale docente, ma il possesso di tale ultimo titolo, in aggiunta al diploma di laurea, non è oggi riconosciuto quale titolo abilitante.

Ed invero, malgrado i 24 C.F.U. siano previsti dalla normativa richiamata quale presupposto di accesso alle procedure di reclutamento del personale docente, essi non rientrano nei requisiti di abilitazione pretesi dall'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020, che regola l'odierno accesso alle graduatorie.

Il riconoscimento dei 24 C.F.U., quale titolo abilitante, consentirebbe al ricorrente di potersi inserire, al prossimo aggiornamento delle graduatorie nelle graduatorie GPS in I fascia ed in II fascia delle graduatorie di Istituto.

\*\*\*

\*\*\*

### ***Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario***

Diversamente, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.*





***Valenza delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE recepite con D. Lgs. 206/2007 e D. Lgs. 15/2016. Disapplicazione della OM 60/2020 del Ministero dell'Istruzione***

\*\*\*

Il Legislatore all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, c.d. Buona Scuola, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017.

*Art. 110 - "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...".*

Con la successiva pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (*che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi*), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo e *tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei "24 C.F.U." - artt. 5 e 17 D. Lgs. 59/2017.* Concretamente pertanto per partecipare ai futuri concorsi ai docenti è richiesta la titolarità di "abilitazione", ma non più come originariamente definita con il superamento degli

[illegible]

**L'IMPRESA DI INTERCOMUNICAZIONE CARITATIVA**

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati C.F.U./C.F.A., acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Pertanto il concetto di abilitazione, appunto finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 C.F.U., quali crediti formativi in specifici settori disciplinari.

Lo stesso Legislatore ha quindi sostanzialmente equiparato, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione originariamente intesa come conseguimento dei percorsi sopra richiamati (TFA/PAS/SSIS), con i 24 C.F.U..

Ne consegue che la predetta equiparazione e/o equipollenza voluta dal Legislatore con il tenore letterale della norma di cui all'art. 5 D. Lgs 59/2017, non possa precludere ai medesimi docenti in possesso dei 24 C.F.U. l'accesso nelle competenti fasce per abilitati delle graduatorie, con conseguente disapplicazione delle OM 60/2020 nella parte in cui non prevede i 24 C.F.U. quale titolo abilitante.

\*\*\*

Le Direttive comunitarie 2005/36/CE e la 2013/55/UE di modifica, relative al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, hanno consolidato ed armonizzato un sistema di riconoscimento reciproco ed automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (*professioni settoriali*), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale. In virtù delle stesse l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere,



Γνωστός και ως: ΙΝΤΕΡΟΜΠΑΙΦ ΣΑΥΘΙΑ ΠΟΛΗΙΑ Γ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΑΣ 2006-14-5000-14-0007

[illegible][illegible][illegible]

Γνωστός και ως: ΙΝΤΕΡΟΜΠΑΙΦ ΣΑΥΘΙΑ ΠΟΛΗΙΑ Γ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΑΣ 2006-14-5000-14-0007

[illegible]

L'abilitazione, proprio alla luce del sistema comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sull'abilitazione; andranno pertanto disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze.

In ambito normativo la O.M. 60/2020, che attualmente regola l'accesso alle graduatorie e che non riconosce i 24 C.F.U. quale titolo abilitante che consenta al ricorrente di essere inserito in graduatoria GPS e nelle graduatorie di II fascia di Istituto, appare illegittima.

Il ricorrente subisce pertanto un illegittimo trattamento. Sul punto recenti pronunce di merito, ivi incluse ordinanze cautelari emesse da Codesto Tribunale (*Trib. ME sez. Lav. Ord. Cron. 69/2021, 17323/2021, 2922/2022, Collegiale n. 10884/2021*), confermano la sussistenza di un mutato assetto normativo in relazione ai concetti di “*abilitazione*” e di “*idoneità all’insegnamento*” e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di II Fascia debba essere consentito agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o

a ciclo unico ed i 24 C.F.U.; diversamente maturerebbe una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97. Trib. Roma sez. lav. Sentenza n.2823/2019 *".....Questa interpretazione "costituzionalmente orientata" ... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi", con conseguente riconoscimento in favore della docente del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U., (in conformità Trib. Lav. Potenza sentenza n. 342/2021, Corte Appello Lav. Ancona sentenza n.56/2021).*

In definitiva ragioni di coerenza sistematica e di logica giuridica, impongano all'interprete di accertare la *voluntas legis* in ordine all'equipollenza dei 24 C.F.U. all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti.

\*\*\*

Quanto sopra premesso e ritenuto si chiede che il Giudice adito

### **VOGLIA**

- 1.** Accertare e dichiarare che il ricorrente Sergi Fabrizio dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale di dottore in "Linguistica Moderna LM-39, congiunto ai 24 crediti formativi universitari - C.F.U.;
- 2.** Conseguentemente riconoscere il valore formativo/abilitante dei 24 crediti formativi universitari – C.F.U. al fine di consentire l'inserimento del docente con l'utilizzo congiunto del diploma di laurea e dei 24 C.F.U. in I fascia delle graduatorie provinciali GPS ed in II

*fascia nelle graduatorie di istituto interessate, per la classe di concorso Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (A012), sempre con posizione spettante in base al punteggio maturato.*

**3.** Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono: Diploma di laurea in “Linguistica Moderna LM-39”, Certificazione di riconoscimento dei crediti formativi universitari - 24 C.F.U., inserimento graduatorie GPS biennio 2022/2023 – 2023/2024, OM 60/2020, D.M. n.60 del 10/03/2022, Direttiva 2005/36/CE, autocertificazione diploma di laurea triennale in “disciplina delle Arti Figurative, Musica e Spettacolo”, corsi di formazione, giurisprudenza.

*Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come novellato dal D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011, ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato. Esente dal pagamento del contributo ai sensi dell'art. 37 D.l. n. 98/2011.*

Messina lì 14/09/2022

**Avv. Santina Intersimone**

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA**

Il sottoscritto avv. Santina Intersimone, quale procuratore della ricorrente **SERGI FABRIZIO**, giusta procura riprodotta ed allegata digitalmente al presente ricorso espone quanto segue -

**PREMESSO**

**Che**, con il presente ricorso il docente Sergi Fabrizio, chiede il riconoscimento del titolo abilitativo dei 24 C.F.U. - crediti formativi universitari, per consentire l'inserimento del docente con l'utilizzo congiunto del diploma di laurea e dei 24 C.F.U. nelle Graduatorie

Provinciali GPS di I Fascia ed in II fascia nelle Graduatorie di Istituto classe di concorso

*Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado (A012);*

**Che**, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nelle graduatorie per gli ambiti disciplinari indicati, siano tutti potenzialmente interessati;

**Che**, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali;

**Che**, l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sunto del ricorso è stata messa in dubbio da alcune pronunce del Consiglio di Stato e comunque si appalesa eccessivamente onerosa per la ricorrente;

**Che**, già nel processo amministrativo sono state adottate forme alternative di notifica ed infatti il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 10 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ordinanze Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09*) ed in senso conforme anche Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11 -provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R..

\*\*\*

Quanto sopra premesso si chiede che il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:

- 1.** quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>;
- 2.** quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina lì 14/09/2022

Avv. Santina Intersimone

### PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/o.....SERGI FABRIZIO  
nato/a.....CATANIA.....il 15-05-1990  
residente in.....SANTA TERESA DI RIVA  
Via.....LUNGOMARE P. BORSELLINO 126  
C.F.....S.R.G.E.R.290E15C351K

### CONFERISCO MANDATO

all'Avv.to **SANTINA INTERSIMONE** a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel giudizio di FIGURAZIONE TRIB. ARISTATE CFJ  
da promuovere innanzi al TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. IV ORD.  
nei confronti di MUR 42

**CONFERENDOLE**, ogni e più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del presente giudizio anche di opposizione ed esecuzione, ivi comprese le facoltà di transigere e conciliare la lite, farsi rappresentare e chiamare terzi in causa, eleggere domicilio, assumendo sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7 D.L. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati dagli artt. 2 e ssg. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 nonché del Regolamento Ue 2016/679 e successive modifiche, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, di aver ricevuto l'informativa ed autorizzando il relativo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Messina via G. Pascoli n. 19.

Messina li

*Fabrizio Sergi*

*Dr. Inter Simone*

*In. C. n. 2013*

**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il G.L.

Letto il ricorso che precede

Visto l'art 415 c.p.c.;

FISSA

Per la trattazione della causa l'udienza del 01/02/2023 h 9:00 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Messina 24/09/2022

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Graziella Bellino